

## **STATUTO**

ACCADEMIA ITALIANA LENTI A CONTATTO (A.I.LAC)

### **Titolo I**

#### **Costituzione e durata**

**Art. 1** - È costituita l'associazione scientifica denominata "ACCADEMIA ITALIANA LENTI A CONTATTO (A.I.LAC)" la quale è retta dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e non esercita attività commerciale.

L'Associazione può aderire, con delibera dell'Assemblea, e per il raggiungimento dei fini istituzionali, ad altre Associazioni, Società di capitali od enti anche intervenendo alla loro costituzione.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga.

#### **Sede**

**Art. 2** - L'Associazione ha sede legale in ROMA, Via Cerveteri n.12, e può istituire delegazioni o uffici in altre città.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale.

## **Scopo**

**Art. 3** - L'Associazione intende promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle lenti a contatto nonché delle discipline correlate, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti dei professionisti ed, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

a) facilitare lo scambio di idee nell'aree scientifiche, cliniche, mediche e tecniche, delle tematiche riguardanti la contattologia e le lenti a contatto;

b) organizzare convegni, seminari, corsi d'aggiornamento, dimostrazioni, incontri e mostre al fine di permettere l'aggiornamento professionale e la divulgazione delle conoscenze tra il pubblico e i professionisti della contattologia, conseguire a livello nazionale e/o regionale il riconoscimento di idoneità quale "Provider accreditato" ECM (Educazione Continua in Medicina) per la predisposizione e la fruizione da parte di professionisti della Sanità di eventi educazionali di tipo residenziale e/o di formazione a distanza, E.C.M.;

c) istituire e gestire centri di interscambio informativo, anche tramite la creazione di un sito internet, con lo scopo di favorire la comunicazione con il pubblico e i soci;

- d) costituire un centro di documentazione e curarne lo sviluppo, con monografie, riviste e altre pubblicazioni di carattere contattologico;
- e) stimolare, anche mediante premi e borse di studio, attività di ricerca e di studio nel campo della contattologia;
- f) favorire l'istituzione di norme di comportamento e di etica professionale tramite un codice deontologico;
- g) provvedere alla soluzione di problemi aventi natura economica, giuridica, tributaria che abbiano attinenza con la contattologia promuovendo all'uopo ricerche di mercato, studi, convegni indagini campagne di sensibilizzazione in vari settori operativi di interesse dell'Associazione;
- e) rappresentare gli interessi degli Associati, allorché gli stessi abbiano rilevanza generale e diffusa, in ogni sede nonché presso quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, nei quali la presenza dell'Associazione risulti opportuna;
- h) allacciare rapporti con altre associazioni professionali, di categoria e dei consumatori al fine di realizzare i fini istituzionali dell'Associazione; a tal scopo l'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, associazioni e

privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è stata costituita;  
i) svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quello sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse. Nel rispetto di tali limiti, il Consiglio Direttivo può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, assumere interessenze, quote, partecipazioni azionarie in associazioni o società aventi la stessa finalità dell'Associazione o finalità affini.

#### **Sezioni specialistiche**

**Art. 4** - L'Associazione può istituire delle sezioni specialistiche nell'ambito di settori della contattologia che hanno acquisito una autonomia culturale o di interesse particolare e per la cui pratica si richiedono conoscenze, competenze, esperienze ed una strumentazione specifica.

La costituzione, la denominazione, la competenza ed il regolamento di ogni singola sezione specialistica vengono approvati dal Consiglio Direttivo tenuto conto

delle particolari esigenze della sezione specialistica.

Le sezioni specialistiche hanno sede presso la sede sociale, salvo espressa deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo.

I membri delle sezioni specialistiche possono essere soltanto degli associati accreditati.

Per ogni sezione specialistica il Consiglio Direttivo, su proposta dei membri della sezione specialistica, nomina un coordinatore e, se del caso, un vice-coordinatore.

Ogni sezione specialistica ha facoltà di istituire un fondo particolare.

#### **Centro di documentazione**

**Art. 5** - L'Associazione potrà gestire ed amministrare, direttamente o indirettamente, un centro di documentazione informatico e cartaceo riguardante la contattologia, che potrà essere consultato, su richiesta ed in ottemperanza al Regolamento per la consultazione, ad opera degli associati.

La costituzione, la denominazione, la competenza ed il regolamento del Centro documentazione vengono approvati dal Consiglio Direttivo. Per la gestione operativa del Centro di documentazione il Consiglio

Direttivo potrà costituire un Comitato esecutivo eventualmente nominando un coordinatore.

## **Titolo II**

### **Associati**

**Art. 6** - Possono essere Associati sia persone fisiche che giuridiche o enti dietro presentazione della relativa domanda sottoscritta dell'interessato, predisposta secondo le forme e le modalità, corredata dai documenti e della certificazioni richiesti dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a decidere in ordine all'accoglimento della domanda di adesione. La decisione motivata è deliberata a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'interessato, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del rigetto della domanda, può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

L'adesione all'Associazione implica l'obbligo per l'associato di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Sono previste cinque categorie di associati:

a) ordinari;

- b) accreditati ("*fellow*");
- c) onorari;
- d) aggregati;
- e) iscritti ad apposita sezione.

Possono divenire associati ordinari tutti i professionisti che svolgono attività clinica, scientifica, medica, tecnica ed aziendale.

Possono divenire associati accreditati (*fellow*) tutti gli associati ordinari da almeno due anni che abbiano superato un esame scritto, tenuto periodicamente e che viene gestito dall'Associazione.

Per il mantenimento della qualifica di associato accreditato (*fellow*) è necessario che l'associato partecipi, negli anni successivi, ad iniziative, nazionali o internazionali di aggiornamento contattologico, che dovranno essere documentate nella domanda di mantenimento.

La domanda di mantenimento deve essere presentata dal socio accreditato (*fellow*) ogni due anni e verrà valutata dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo, l'interessato, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del rigetto della domanda, può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Le persone giuridiche ovvero gli enti possono divenire soci aggregati. Le persone giuridiche ovvero gli enti al fine di assumere la qualifica di associato devono perseguire la stessa finalità o una finalità affine a quella perseguita dall'Associazione.

L'ammissione delle persone giuridiche ovvero degli enti avviene a seguito di domanda corredata dal rispettivo atto costitutivo e statuto e, in caso di società commerciale anche dall'iscrizione alla relativa Camera di Commercio.

Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere nominati associati onorari eminenti personalità italiane e straniere, il cui impegno scientifico, pedagogico o clinico sia universalmente riconosciuto.

La nomina di associato onorario viene votata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

Possono essere iscritti, in apposita sezione, gli studenti di età inferiore a 25 anni. Essi possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea in qualità di osservatori ma non hanno né diritto di intervento né diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione.

L'attività di ogni associato deve rientrare nell'ambito delle finalità che persegue l'Associazione.

**Art. 7** - L'adesione ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio. Il biennio inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accolta la domanda di adesione.

Trascorso il biennio iniziale, l'Associato può disdire la propria adesione dandone preavviso mediante lettera raccomandata all'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza prevista nel precedente capoverso.

Ai fini contributivi il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'esercizio successivo.

L'Associato è tenuto al momento dell'iscrizione, a versare all'Associazione una "quota di Iscrizione" "*una tantum*" nella misura fissata dall'Assemblea o periodicamente aggiornata secondo criteri predeterminati dalla stessa Assemblea.

Ogni Associato dovrà altresì corrispondere all'Associazione un "contributo annuo Associativo".

L'entità e i parametri di commisurazione della quota di Iscrizione e del contributo annuo Associativo saranno determinati dall'Assemblea, anche prevedendo trattamenti diversificati in relazione alle diverse categorie di Associati, per ogni esercizio in rapporto

alle esigenze di bilancio. In particolari casi potrà l'Assemblea deliberare l'adesione di un Associato esonerandolo dal pagamento della quota di Iscrizione e del contributo annuo Associativo. L'Assemblea potrà delegare il Consiglio Direttivo a compiere le determinazioni sopra indicate.

L'Associato che, a causa di eventuali aumenti dei contributi, ritenga di recedere dall'Associazione, deve esercitare tale facoltà comunicando la propria decisione per lettera raccomandata entro 30 giorni dalla notifica della delibera assembleare. Ai fini contributivi il recesso avrà effetto dal 1° Gennaio successivo.

Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, dovranno essere versati, entro un mese, l'intero contributo di Iscrizione e tanti dodicesimi della quota annuale Associativa quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'esercizio.

**Art. 8** - La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, ai sensi degli articoli 7 e 11;
- b) per morosità che si prolunga oltre sei mesi dalla scadenza periodica del versamento del contributo annuale;

c) per inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi, nonché delle deliberazioni degli organi sociali;

d) qualora l'associato ordinario perda il titolo professionale per qualsiasi ragione o causa o venga sospeso a tempo indeterminato dall'Ordine professionale di appartenenza.

e) qualora l'associato venga condannato ad una pena detentiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio di uffici pubblici o privati.

f) qualora la persona giuridica associata venga dichiarata fallita o sottoposta ad altra procedura concorsuale;

g) qualora la persona giuridica o ente associato cessi la propria attività.

L'esclusione dell'associato nel caso previsto dalla lettera c) del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati. In tal caso, l'associato può ricorrere con esposto motivato al Collegio dei Probiviri che dovrà deliberare entro trenta giorni. Nelle more dell'esposto, l'associato è momentaneamente sospeso dall'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è appellabile ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Negli altri casi previsti la perdita della qualità di associato si verifica di diritto.

### **Titolo III**

#### **Organi dell'Associazione**

**Art. 9** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente dell'Associazione;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

A far parte degli Organi sociali possono essere chiamati tutti gli Associati con esclusione di quelli iscritti in apposite sezioni, le persone fisiche delegate dalle persone giuridiche e/o dagli enti Associati, i consulenti dell'Associazione per le loro competenze specifiche.

#### **Assemblea**

**Art. 10** - L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e di quelli iscritti in apposite sezioni. Ogni persona giuridica e/o ente Associato è rappresentato da un delegato. Alle Assemblee hanno diritto di partecipare solo gli Associati che all'atto

della convocazione risultino regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola col pagamento dei contributi.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli Associati.

Le delibere prese in conformità dello Statuto e del Regolamento vincolano tutti gli Associati, anche i non intervenuti o i dissenzienti.

In sede di Assemblea ciascun Associato con diritto di voto e di intervento ha facoltà di farsi rappresentare giusta delega scritta da un altro Associato; non sono ammesse più di due deleghe per ogni Associato presente.

**Art. 11** - L'Assemblea si riunisce:

una volta all'anno non oltre il 30 Giugno, per l'approvazione dei bilanci e per provvedere alle cariche sociali, ove occorra;

ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;

quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero degli Associati da cui è composta l'Assemblea;

in situazioni di particolare urgenza, allorché la decisione del Consiglio Direttivo risulti

intempestiva, e il Presidente, ovvero in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo reputi necessario. L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura del Presidente del Consiglio Direttivo - ovvero a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail - almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e ora della I° e della II° convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima. In tal caso, tra la I° e la II° convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a quattro ore.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei voti presenti o rappresentati non sia inferiore alla metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, ad esclusione di quelli non in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o

rappresentati, ad esclusione di quelli non in regola con il pagamento dei contributi sociali. Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che per le nomine e le deliberazioni relative a persone, in occasione delle quali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 21 del codice civile, secondo comma, per la modifica del presente Statuto e del Regolamento l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei voti presenti o rappresentati è pari ai due terzi dell'Assemblea che delibera a maggioranza di due terzi dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

Gli Associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate, è data facoltà di recesso; tale decisione deve essere notificata all'Associazione per lettera raccomandata da spedire entro 30 giorni dall'avvenuta delibera.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 21 del codice civile, ultimo comma, per lo scioglimento

dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei voti presenti o rappresentati è pari ai due terzi dell'Assemblea che delibera a maggioranza di due terzi dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non sono stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, se anche quest'ultimo assente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Ogni Associato, ad esclusione degli Associati iscritti in apposita sezione, ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal Presidente.

**Art. 12** - Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- e) le modifiche del presente Statuto e del Regolamento;

- f) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- g) l'esame di ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- h) l'esame di ogni argomento che un terzo degli associati ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- i) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e le deliberazioni relative e consequenziali.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 13** - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, tutti eletti compreso il Presidente stesso con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo per essere eletti devono essere associati da almeno un anno, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario-Tesoriere all'interno dei suoi membri.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri subentrano nell'ordine gli associati che nelle votazioni effettuate in seno all'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi ed è convocato dal suo Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno quattro dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e dovranno risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti gli associati hanno il diritto di consultare qualora ne facciano espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli non in regola con i pagamenti dei contributi sociali.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre nelle votazioni segrete in caso di parità la proposta si intenderà respinta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola limitazione delle materie che la legge e lo Statuto devolvono alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Entro il mese 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere, prepara il bilancio

consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della tassa d'iscrizione e delle quote annuali di associazione.

#### **Presidente dell'Associazione**

**Art. 14** - Il Presidente dell'Associazione è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli Associati.

Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e all'amministrazione dell'Associazione, adempiendo a tutte le funzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti delle Sezioni Specialistiche nonché del Centro di Documentazione. Egli può intervenire o farsi rappresentare alle riunioni dei comitati delle Sezioni Specialistiche nonché del Centro di Documentazione. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi dal Consiglio Direttivo ovvero, nel caso lo stesso sia

decaduto dal membro più anziano del Consiglio Direttivo decaduto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione nei casi di straordinaria urgenza può esercitare i poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo che dovrà all'uopo essere convocato entro i successivi 15 giorni dalla data in cui il Presidente ha esercitato in via d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea può essere rieletto dall'Assemblea soltanto per una volta consecutiva, salvo deroga espressa votata almeno dai 2/3 (due terzi) degli Associati.

#### **Segretario-Tesoriere**

**Art. 15** - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Tesoriere ha la funzione di sovrintendere all'amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

## **Collegio dei Probiviri**

**Art. 16** - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra gli associati che siano muniti del requisito dell'integrità morale e dell'obbiettività di giudizio.

Non può essere eletto Probiviro, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, che durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- b) giudicare qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati;
- c) giudicare qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra associati e l'Associazione.

I Probiviri provvedono sulle controversie quali amichevoli compositori e con le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Ciascun membro del Collegio dei Probiviri ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza dei voti dei membri che devono essere tutti presenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere assunte senza formalità di procedure entro sessanta giorni dalla data in cui viene ad esso demandata la controversia, e sono appellabili al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 20 del presente Statuto entro trenta giorni dal loro deposito presso la sede legale dell'Associazione.

Per autonoma valutazione, il Collegio dei Probiviri può assumere le proprie decisioni *pro bono et aequo*.

Sono incompatibili con l'incarico di membro del Collegio dei Probiviri le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente e membro del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

#### **Titolo IV**

##### **Pubblicazioni**

**Art. 17** - Ad iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà curare la pubblicazione di una rivista scientifica, oppure potrà collaborare attivamente alla redazione e al controllo dei contenuti di una rivista scientifica.

L'Associazione potrà curare direttamente o promuovere la pubblicazione di monografie sulle lenti a contatto.

## **Titolo V**

### **Patrimonio Sociale**

**Art. 18** - Il fondo comune dell'Associazione è costituito da un fondo istituzionale, destinato a finanziare i costi dell'Associazione nonché tutte le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, e da eventuali fondi particolari, destinati a finanziare l'istituzione e la gestione dei servizi di competenza esclusiva delle sezioni specialistiche di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il fondo istituzionale è costituito da:

- a) contributo annuale di ogni associato;
- b) proventi dell'attività dell'Associazione;
- c) somme e beni devoluti da chiunque a qualsiasi titolo all'Associazione.
- d) eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Il fondo comune rimarrà indivisibile per tutta la durata dell'Associazione prima del suo scioglimento; pertanto non potrà essere avanzata alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune neanche nell'ipotesi in cui l'associato eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

## **Bilancio**

**Art. 19** - Per ciascun esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio preventivo e, dopo la chiusura, il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve illustrare i programmi dell'Associazione per l'anno successivo. Esso è composto dal conto economico preventivo e dalla Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività programmata per l'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve contenere stato patrimoniale, conto economico, note integrative, relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo il quale predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono essere depositati in copia presso la sede legale dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano ivi prenderne visione.

Le eventuali eccedenze attive del bilancio consuntivo non possono essere distribuite, neanche in modo indiretto, ma devono esser riportate "a nuovo".

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Titolo VI**

### **Collegio Arbitrale**

**Art. 20** - Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, è ammesso il ricorso ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale rituale è composto da tre membri eletti uno da ciascuna parte ed il terzo, con incarico di Presidente, scelto dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Nel caso in cui sia parte l'Associazione, l'arbitro di nomina della stessa sarà indicato dal Presidente dell'Associazione.

Allo stesso Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano è demandata la nomina del secondo arbitro laddove la parte invitata a provvedervi non adempia nei trenta giorni successivi al ricevimento della raccomandata a.r. di richiesta di arbitrato.

Costituitosi il Collegio, le parti dovranno provvedere alla formalizzazione delle rispettive domande.

La sede dell'arbitrato è prevista presso la sede legale dell'Associazione.

Il Collegio giudicherà nel termine di sessanta giorni, *pro bono et aequo*.

Il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale è inappellabile.

Per quanto qui non previsto si richiamano gli artt. 810 e segg. cod. proc. civ.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni Finali**

**Art. 21** - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme contenute nel codice civile.